

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-4922 del 08/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oggetto                      | D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4866 del 13/09/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61, richiesta dalla società S.P.T. S.r.l. per l'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica. |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-5152 del 08/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Responsabile adottante       | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno otto SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4866 del 13/09/2017 relativa allo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61, richiesta dalla società S.P.T. S.r.l. per l'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@pec.arpae.it](mailto:dirigen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4866 del 13/09/2017, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 50107 del 03/10/2017 e con scadenza di validità in data 02/10/2032 alla società Mape Technology S.r.l. 02817770213, (C.F. e P.IVA 02817770213), così come volturata da Arpae - AACM con DET-AMB-2019-1672 del 04/04/2019 alla società S.P.T. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03864790989), per area di gestione dell'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 07/01/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/22072 del 04/02/2026 (**pratica Sinadoc 6242/2026**) dal procuratore della società S.P.T. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03864790989), con sede legale in Comune di Adro (BS), via Zocco n. 13, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'introduzione di 2 nuove emissioni E3 ed E4, la modifica delle emissioni E1 ed E18 e la dismissione dell'emissione E2, con l'inserimento della matrice di impatto acustico e con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura già autorizzata.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/26710 del 11/02/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/63396 del 07/04/2026 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Valsamoggia e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) per l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Valsamoggia (PG/2026/82579 del 06/05/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/149833 del 17/08/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 09/12/2026 dalla società istante che attesta la prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato in precedenza con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 156,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società S.P.T. S.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-4866 del 13/09/2017**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società S.P.T. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03864790989) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 02/10/2026**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013                                                                   | Ente Competente |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aria                              | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006 | Arpae           |
| Rumore                            | Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o                                                          | Comune          |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | c. 6, della Legge 447/95 |  |
|--|--------------------------|--|

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e C aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione acustica;
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2017-4866 del 13/09/2017, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Stabilimento S.P.T. S.r.l.**

**Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61**

## **ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009, 1769/2010, 335/2011, 1496/2011, 1497/2011, 1498/2011, 1681/2011, 855/2012, 968/2012 e 995/2012**

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti per l'industria motoristica svolta dalla società S.P.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

### **1. Emissioni in atmosfera autorizzate**

a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera:

- I. EMISSIONE E1 (provenienza: aspirazione protettivo e lavapezzi): punto 11 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g (per tale emissione non è presente alcun sistema di abbattimento);
- II. EMISSIONE E3 (provenienza: aspirazione lavapezzi): punto 11 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g (per tale emissione non è presente alcun sistema di abbattimento);
- III. EMISSIONE E4 (provenienza: lavapezzi e protettivo a servizio dell'impianto di sgrassaggio dei pezzi con prodotto detergente e distribuzione di olio protettivo nebulizzato): punto 11 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g (per tale emissione non è presente alcun sistema di abbattimento);
- IV. EMISSIONE E18 (provenienza: lavapezzi e protettivo a servizio dell'impianto di sgrassaggio dei pezzi con prodotto detergente e distribuzione di olio protettivo nebulizzato): punto 31bis – *Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio -come tale o come frazione oleosa delle emulsioni- uguale o superiore a 500 kg/anno* (per tale emissione è presente un sistema di abbattimento dato da un filtro a tessuto);

- V. EMISSIONE E15-A (provenienza: centrale termica GT1 uso civile 1.453 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.
- VI. EMISSIONE E15-B (provenienza: centrale termica GT2 uso civile 1.453 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.
- VII. EMISSIONE E15-C (provenienza: centrale termica GT3 uso civile 32 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

b) Per le Emissioni E1, E3 ed E4 la società dello stabilimento in oggetto è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le seguenti emissioni convogliate:

1. Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg.
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, la società dovrà acquisire preventiva autorizzazione per modifica sostanziale di impianto ai sensi degli artt. 269 e/o 275 del D.Lgs. medesimo.
3. L'operazione di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente deve essere effettuata in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera;
4. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO                                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Data                                                     | Indicatori di attività   | Quantitativo (kg/mese)       |
|                                                          | Diluente                 |                              |
|                                                          | Solvente                 |                              |
|                                                          | Altro                    |                              |
| Data                                                     | Funzionamento impianti   | Giorni di funzionamento/mese |
|                                                          | Impianto di sgrassaggio  |                              |
|                                                          | Altro                    |                              |
| Interventi di manutenzione degli impianti d’abbattimento |                          |                              |
| Tipo impianto                                            | Data sostituzione filtro | Data altri interventi        |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |

|      |
|------|
| Note |
|------|

c) Per l'Emissione E18 la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------|----|--------------------|

2. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO                                                 |                          |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Data                                                     | Indicatori di attività   | Quantitativo (kg/mese)       |
|                                                          | Olio intero              |                              |
|                                                          | Olio emulsionabile       |                              |
|                                                          | Altro                    |                              |
| Data                                                     | Funzionamento impianti   | Giorni di funzionamento/mese |
|                                                          | Macchine utensili        |                              |
|                                                          | Altro                    |                              |
| Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento |                          |                              |
| Tipo impianto                                            | Data sostituzione filtro | Data altri interventi        |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |
|                                                          |                          |                              |
| Note                                                     |                          |                              |

3. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione E1, E3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
4. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo del punto di emissione E18, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

d) Per le Emissioni E15-A, E15-B ed E15-C (*Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006*) la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. I valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

| METANO E GLP                                                     |                       |                                                |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza termica nominale del <u>singolo generatore di calore</u> | Inquinante            | Limite di concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) | Controlli inquinanti e portata | Tenore di ossigeno di riferimento |
| Pn < 3 MWt                                                       | Polveri totali        | 5                                              | /                              | 3%                                |
|                                                                  | Ossidi di azoto       | 150                                            | /                              |                                   |
|                                                                  | Ossidi di zolfo       | 35                                             | /                              |                                   |
|                                                                  | Monossido di carbonio | 100                                            | /                              |                                   |
| 3 MWt < Pn < 10 MWt                                              | Polveri totali        | 5                                              | /                              |                                   |
|                                                                  | Ossidi di azoto *     | 150                                            | Annuale                        |                                   |
|                                                                  | Ossidi di zolfo       | 35                                             | /                              |                                   |
|                                                                  | Monossido di carbonio | 100                                            | /                              |                                   |

\*compresa NH<sub>3</sub>, espressa come NO<sub>2</sub>, nel caso sia presente.

2. Per le Emissioni E15-A, E15-B ed E15-C non viene richiesto, ai fini della presente autorizzazione di carattere generale, il controllo in continuo dei seguenti parametri:
  - temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/2006;
  - CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

## 2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E20 (provenienza rispettivamente di: gruppo elettrogeno di 200 KW a gasolio) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di EMISSIONE E10, E11 ed E12 (provenienza: ricambi d'aria) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

### 3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### 4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| <b>Condotti circolari</b> |                             | <b>Condotti rettangolari</b> |                             |                                                         |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Diametro (m)</b>       | <b>N. punti di prelievo</b> | <b>Lato minore (m)</b>       | <b>N. punti di prelievo</b> |                                                         |
| Fino a 1m                 | 1 punto                     | Fino a 0,5 m                 | 1 punto                     | al centro del lato                                      |
| Da 1m a 2m                | 2 punti (posti a 90°)       | Da 0,5 m a 1m                | 2 punti                     | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m            | 3 punti (posti a 60°)       | Superiore a 1m               | 3 punti                     |                                                         |

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5m e < 15m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota ≥ 15m        | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

| Parametro/Inquinante                                                                          | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                            | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                     | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017)<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)  |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                    | UNI EN 14789:2017 (*)<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                      |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                         | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità - Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                    | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                 | UNI EN 13284-1:2017 (*)<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                       |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*)<br>VDI 2066 parte 10<br>US EPA 201-A                                                                                                                         |
| Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )                                                 | UNI 11768:2020                                                                                                                                                                         |
| Fibre di amianto                                                                              | UNI ISO 10397:2002<br>D.Lgs 114/95 (allegato A)                                                                                                                                        |
| Sostanze alcaline                                                                             | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                                |
| Nebbie d'olio                                                                                 | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)                              | UNI EN 14385:2004 (*)<br>ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | US EPA Method 29                                                                                                                                                                 |
| Cromo <sup>VI</sup>                                                                                                                           | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**)<br>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**)<br>US EPA Method 61                                                       |
| Mercurio Totale (Hg)                                                                                                                          | UNI EN 13211-1:2003 (*)<br>UNI CEN/TS 17286/2019<br>UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)                                                                              |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                                                                    | UNI EN 15058:2017 (*)<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                 |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                                                                              | UNI EN 14791:2017 (*)<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                            |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                                                              | UNI EN 14792:2017 (*)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)<br>ISO 10849 (metodo di misura automatico)<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)           |
| Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)                                                                                                        | UNI EN ISO 21258:2010                                                                                                                                                            |
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl                                                                  | UNI EN 1911:2010 (*)<br>UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                  |
| Acido Fluoridrico (HF)<br>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF                                                                  | ISO 15713:2006 (*)<br>UNI 10787:1999<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)                                                                                                        |
| Acidi inorganici volatili:<br>Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )<br>Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)                                                                                               |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                     | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)                                                                      |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                              | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico)<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1      |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)                                                                                     | US EPA OTM-29:2011<br>CARB 426:1987<br>NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2) |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)                                                               | US EPA Method 15 (*)<br>US EPA Method 16 (*)<br>UNICHIM 634:1984<br>UNI 11574/2015                                                                                                                                                                                                        |
| Ammoniaca                                                                                         | US EPA CTM-027<br>UNI EN ISO 21877:2020 (*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                                                                                                                           |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                           | UNI EN 12619:2013 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                         | UNI EN ISO 25140:2010<br>UNI EN ISO 25139:2011                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)                            | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benzene                                                                                           | UNI CEN/TS 13649:2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)                                           | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)                                                 | UNI EN 1948-4:2014 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)                                 | ISO 11338-1 e 2:2003 (*)<br>Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)                                                                                                                                                               |
| Ammine alifatiche                                                                                 | NIOSH 2010 (**)<br>Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)                                                                                                                                                                                |
| Ammine aromatiche                                                                                 | NIOSH 2002 (**)<br>Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E                                                                                                                                                                                                            |
| Aldeidi                                                                                           | CARB 430:1991<br>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A<br>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Formaldeide                                                                                       | US EPA Method 323                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | US EPA 316<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)                                                                                                                            |
| Fenoli                                                             | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270<br>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270<br>UNICHIM 504:1980 (**)<br>OSHA 32 (**)<br>NIOSH 2546 (**) |
| Acidi Organici                                                     | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico)<br>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico)<br>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270                                                                   |
| Ftalati                                                            | OSHA 104 (**)<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020                                                                                                                                     |
| Isocianati                                                         | US EPA CTM 36 + 36A<br>UNICHIM 488:1979 (**)<br>UNICHIM 429 (**)<br>UNI ISO 16702:2010 (**)                                                                                                                 |
| Glicoli                                                            | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523<br>NIOSH 5523 (**)<br>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999                                                                           |
| Cloruro di vinile (cloroetene)                                     | UNI CEN/TS 13649:2015<br>US EPA 106                                                                                                                                                                         |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria)                              | OSHA ID-214 (**)                                                                                                                                                                                            |
| Ossido di etilene                                                  | UNICHIM 1580:01(**)<br>NIOSH 1614 (**)<br>NIOSH 3702(**)<br>NIOSH 3800(**)                                                                                                                                  |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica                             | UNI CEN/TS 13649:2015<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A                                                             |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> ) | UNI EN 13725:2004                                                                                                                                                                                           |
| Assicurazione di Qualità dei                                       | UNI EN 14181:2015                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| sistemi di monitoraggio delle emissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p> |  |

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche

Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
  2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 24982/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2026/22072 del 04/02/2026) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione Tecnica" datata 09/12/2025.
  - "Allegato 2A-1 – 4.31 Bis Lavorazioni meccaniche dei metalli – 4.11 Sgrassaggio superficiale dei metalli" datato 09/12/2025.
  - "Allegato 2A-2 - Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 09/12/2025.
  - "Planimetria punti di emissioni" datato 09/12/2025.

-----  
Pratica Sinadoc n. 6242/2026

Documento redatto in data 07/09/2026

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Stabilimento S.P.T. S.r.l.**

**Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Formica di Bazzano, via Monteveglio n. 61**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società S.P.T. S.r.l.), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 09/12/2026 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"risulta rispettato il limite assoluto di immissione per il tempo di riferimento diurno e notturno applicabile alla sorgente ed al recettore appartenente rispettivamente alla Classe V ed alla Classe III in base al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e che il criterio differenziale non risulta applicabile"*.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**2. Prescrizioni**

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 09/12/2026X del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/22072 del 04/02/2026).

-----

Pratica Sinadoc n. 6242/2026

Documento redatto in data 07/09/2026

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@pec.arpae.it](mailto:dirigen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**